

TI_GERICHTE 52.2018.432 vom 21. August 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-08-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2018.432

FR: TI_GERICHTE 52.2018.432 du 21 août 2018

IT: TI_GERICHTE 52.2018.432 del 21 agosto 2018

Regeste

Procedimento disciplinare. Ricusa

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAm), è dunque ricevibile in ordine.

E. 1.2

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm). Le prove sollecitate dal ricorrente (teste _____, richiamo documenti concernenti l'adozione in via circolare della decisione del 20 giugno 2018, richiamo incarto disciplinare n. 146), come si vedrà più avanti, non appaiono atte a portare la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio.

E. 2.1

La ricusa di un membro di un'autorità non giudiziaria - quale deve essere considerata la Commissione di disciplina, che è l'autorità cantonale di sorveglianza cui spetta il potere disciplinare (cfr. art. 7 cpv. 1 e 2 LAvv; cfr. DTF 126 I 228 consid. 2; STF 2C_238/2018 del 28 maggio 2018 consid. 4.3, 2C_931/2015 del 12 ottobre 2016 consid. 5.2 e rimandi; RtiD II-2017 n. 62 consid.

E. 2.2

La LPAm - applicabile anche a tutte le procedure in prima istanza e su ricorso rette dalla LAvv (cfr. art. 30 LAvv) - prevede all'art. 50, che le persone a cui spetti di prendere o di preparare una decisione devono ricusarsi se: a) hanno un interesse personale nella causa o in altra vertenza su identica questione di diritto; b) hanno partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membri di un'autorità, patrocinatore di una parte, perito, testimone o mediatore; c) sono o sono stati coniugi o partner registrati di una parte, del suo patrocinatore o di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore oppure se convivono di fatto con uno di loro; d) sono parenti o affini in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso con una parte, con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore; e) possono avere una prevenzione nella causa, segnatamente in seguito a rapporti di stretta amicizia o di personale inimicizia con una parte o con il suo

patrocinatore.

E. 2.3

e rimandi).

E. 3.1

In concreto, oggetto del contendere è unicamente la legittimità della decisione del 21 agosto 2018 con cui la Commissione - composta dal presidente _____ e dai membri supplenti _____ e _____ - ha statuito sull'istanza di ricusa inoltrata dal ricorrente. Non anche la precedente risoluzione del 20 giugno 2018, con cui la medesima autorità - in una diversa composizione, tra cui figurava il membro astenuto _____ - si era già pronunciata su tale domanda. Nella misura in cui sono volte a criticare tale provvedimento - che è stato revocato il successivo 2 luglio 2018, senza dar luogo a contestazioni di sorta - le censure dell'insorgente cadono quindi nel vuoto. Ecco perché non occorre assumere particolari prove al riguardo, quali gli atti interni in merito all'adozione in via circolare di tale risoluzione e/o ai disguidi di cancelleria e di comunicazione che l'hanno viziata (così come spiegato dalla Commissione, peraltro in modo plausibile).

E. 3.2

Ciò detto, occorre quindi chiedersi se la Commissione, con il concorso dei tre ricusati - che con l'astensione del membro _____ formavano la maggioranza della Commissione (cfr. art. 7 cpv. 3 LAVv; cfr. anche la composizione visibile sul sito del Cantone www.ti.ch) - poteva rigettare direttamente la domanda di ricusa promossa dal ricorrente. Tale domanda, come accennato in narrativa, è stata in pratica giustificata dal solo fatto che i predetti avevano già partecipato in passato alla risoluzione del 28 novembre 2016 - non condivisa dall'insorgente - con cui la Commissione non aveva sanzionato il legale da lui denunciato, con l'accusa di averlo insultato (rivolgendosi a una sua segretaria). Ora, a fronte di questi motivi, in analogia con la giurisprudenza sopraesposta (cfr. supra, consid. 2.3), ben poteva la Commissione evadere direttamente la domanda del ricorrente, manifestamente infondata e che avrebbe finanche dovuto dichiarare irricevibile. A maggior ragione se si considera che quel procedimento nemmeno lo riguardava direttamente: la procedura di vigilanza disciplinare sugli avvocati persegue infatti lo scopo di assicurare l'esercizio corretto della professione e di preservare la fiducia del pubblico, non di difendere interessi privati dei singoli; di regola, le decisioni delle autorità di vigilanza di non dar seguito alle segnalazioni contro un avvocato non toccano quindi gli interessi degni di protezione del denunciante (cfr. al riguardo: DTF 138 II 162 consid. 2.1.2; STF 2C_668/2017 del 29 agosto 2017 consid. 2.4). Con la domanda di ricusa, il ricorrente non ha d'altra parte addotto alcun altro motivo oggettivo, idoneo a suscitare l'apparenza di una prevenzione e un dubbio di parzialità, tali non essendo manifestamente le sue sommarie affermazioni secondo cui - con quella decisione - la Commissione avrebbe leso i basilari principi della valutazione delle prove e confuso la portata di un'allegazione di parte con la testimonianza di un teste neutro. Per costante giurisprudenza infatti, un errore procedurale, d'apprezzamento o nell'applicazione del diritto sostanziale - quand'anche fosse dimostrato - non fonda di per sé un'apparenza di prevenzione. Diverso può semmai essere se un'autorità amministrativa o giudiziaria ha commesso errori particolarmente grossolani o ripetuti, che devono essere considerati come una lesione grave degli obblighi della carica (cfr. DTF 116 Ia 135 consid. 3a, 115 Ia 400; STF 2C_629/2015 del 1° dicembre 2015 consid. 3.1). Ciò che non s'avvera chiaramente nella fattispecie, considerato peraltro che, anche se in quel caso la Commissione fosse

incorsa in un errore nell'assunzione delle prove o nell'apprezzamento delle stesse secondo libero convincimento (art. 25 cpv. 1 LPAm), come sembra affermare il ricorrente, ciò non basterebbe comunque per sospettare di una sua parzialità per casi futuri (cfr. STF 2C_629/2015 citata consid. 3.1). Non spetta ad ogni modo a questo Tribunale riesaminare ora quella decisione cresciuta in giudicato (cfr. DTF 116 Ia 135 consid. 3a; STF 2C_629/2015 citata consid. 3.1). Ne discende che il ricorso si rivela del tutto infondato e come tale va respinto.

E. 3.3

A titolo abbondanziale, si osserva che, quand'anche l'istanza rivolta contro la maggioranza dei membri della Commissione fosse stata trasmessa a questo Tribunale (quale autorità superiore, cfr. art. 53 cpv. 1 e 2 LPAm), l'esito non avrebbe all'evidenza potuto essere diverso. Anche se questa Corte avesse riscontrato una violazione delle norme sulla ricusa, la stessa - per economia processuale - avrebbe quindi comunque potuto essere ritenuta sanata in questa sede (cfr. in tal senso, STF 1C_96/2014 del 5 maggio 2014 consid. 2.5, 2A.364/1995 citata consid. 4).

E. 4.1

Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto.

E. 4.2

La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
vicecancelliera

La